

**Aggiornamento, in data 7 settembre agosto 2021, del
Protocollo generale di sicurezza Covid-19,
*Misure operative di sicurezza anti-contagio
e di contrasto all'epidemia di Covid-19,*
prima stusura in data 11 settembre 2020, rivisto in data 13
novembre e in data 9 dicembre 2020, quindi in data 19 marzo e
in data 6 aprile 2021.**

Premessa

Il presente Protocollo generale di sicurezza Covid-19 si riferisce ad una materia che, sia sotto il profilo epidemiologico, sia sotto il profilo normativo, è tuttora in divenire: quindi fotografa lo “stato dell’arte” a oggi, ma, in riferimento al modificarsi della situazione, potrebbe ricevere ulteriori messe a punto con eventuali aggiornamenti, come peraltro, dal momento del suo avvio, è accaduto.

Dopo la formulazione in data 11 settembre 2020, vi è stato un *primo* aggiornamento, in data 13 novembre, a seguito del DPCM del 3 novembre 2020 e della nota n. 1990 del 5 novembre a firma del Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione.

Un *secondo*, in data 9 dicembre 2020, a seguito del DPCM del 3 dicembre (si veda anche la Comunicazione n. 152 del 4 dicembre 2020, prot. n. 12230/2020).

Un *terzo* dopo il DPCM del 2 marzo 2021.

Un *quarto* a seguito: 1) del Decreto-Legge n. 44, nella “Gazzetta Ufficiale”, serie generale, n. 79 del 1° aprile 2021; 2) dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile, art. 1, comma 1, nella “Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 81 del 3 aprile 2021; della Nota n. 6101 del 3 aprile 2021 dell’USR per il Veneto.

Ora, un *quinto*, in vista del nuovo a.s. 2021/2021, in coerenza con:

la proroga dell’emergenza epidemiologica, provocata dal Covid-19, decisa dal Consiglio dei Ministri, in data 22 luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021;

la nota 1107, sempre in data 22 luglio 2021, del Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico Scientifico n. 34 del 12 luglio 2021;

il *Piano scuola 2021/2022*, prot. 32144 del 27 luglio 2021;

il Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto;

la nota 1237 con un parere tecnico sul Decreto 111 del 13 agosto da parte del Capo Dipartimento;

il *Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022)* sottoscritto tra Ministero dell’Istruzione e OO.SS. (la gran parte, non tutte) in data 14 agosto 2021;

Vista



la nota n. 14389 dell'USR per il Veneto del 27 agosto 2020 avente ad oggetto *Protocollo scolastico sicurezza Covid-19*, con il *Piano per la ripartenza 2020/2021*, *Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico* e gli Allegati con le autodichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 1) per il personale docente e non docente della scuola; 2) per gli studenti dell'Istituto e per quanti esercitano la responsabilità genitoriale; quindi 3) il documento relativo alla procedura da attuare per l'utilizzo dei *termoscanner*; 4) l'autodichiarazione attraverso la quale le persone che devono recarsi a scuola si registrano, all'ingresso e all'uscita, con uno specifico modulo.

Precisato che

- la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;
- il Covid-19 rappresenta un *rischio biologico generico*, per il quale, quindi, le misure adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;
- questo documento intende evidenziare misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola che entrano in relazione con la scuola;
- su tutta questa materia vigila e sovrintende la principale fonte normativa in materia di sicurezza, vale a dire il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, recante *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, che ha derivazione europea e che, rispetto al previgente D.Lgs. 626/1994, per quanto fondamentale, ha un impianto più e avanzato. Tale decreto, infatti, ha accorpato e riorganizzato numerosi provvedimenti legislativi e regolamentari, presenta maggiore attenzione all'aspetto della prevenzione, recepisce gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e prevede un rinnovato e più adeguato sistema sanzionatorio a carico dei trasgressori degli obblighi dallo stesso imposti.
- per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, in particolare, quelli di "contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", di "osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro [...] ai fini della protezione collettiva ed individuale" e di "segnalare immediatamente al datore di lavoro [...] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza".
- la sicurezza, infatti, è un valore sociale che è frutto partecipazione attiva, vigile e consapevole, di un'intera comunità di studio e/o di lavoro.

Regole da rispettare prima di recarsi a scuola

La persona (docente, non docente, o studente) ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5° C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione della temperatura va comunque fatta prima di partire da casa). La principale misura di sicurezza anti-contagio che un Istituto scolastico deve assicurarsi venga rispettata consiste proprio nel fatto che una persona che abbia sintomi compatibili con il Covid-19 non venga a scuola. A questo scopo verrà fatta compilare *una tantum* un'autodichiarazione. Il personale scolastico dichiara di





essere a conoscenza di questo *Protocollo generale di sicurezza Covid-19* e dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008. I genitori degli studenti e gli studenti maggiorenni dichiarano di essere a conoscenza di questo *Protocollo generale di sicurezza Covid-19*. Viene, inoltre, fatta compilare, ad ogni accesso a scuola, un'autodichiarazione, da parte della persona esterna alla scuola, perché evidenzia di essere a conoscenza della normativa in atto di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare, di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto con persone risultate positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, né di avere, né di avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5° C o altri sintomi da infezione respiratoria.

Dal 1° marzo 2021 si è aggiunta la Circolare n. 237 (prot. 2431) che consente ai genitori che abbiano il *ragionevole sospetto* che il proprio figlio sia in una condizione che consiglia, per precauzione, a causa dell'emergenza epidemiologica, di rimanere a casa, motivatamente, indicando con chiarezza la classe, inviando con congruo anticipo, almeno entro le ore 7 del mattino del giorno per il quale si chiede l'autorizzazione, di formulare una richiesta perché il figlio fruisca della didattica a distanza invece che di quella in presenza, scrivendo a questo indirizzo di posta elettronica: dirigente@itiszuccante.edu.it.

Richiamate

le regole indicate dalla maggior parte dei riferimenti normativi e documentali sin qui prodotti quali:

- il distanziamento interpersonale;
- la necessità di evitare gli assembramenti;
- l'uso delle mascherine;
- l'igiene personale;
- l'aerazione frequente;
- la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;
- i requisiti per poter accedere a scuola;
- la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;
- la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi (a questo proposito, nella circostanza di docenti assenti, al fine di evitare di superare la capienza massima consentita, sarà da considerare con estrema cautela la ripartizione tra le classi degli studenti);

alcuni principi quali:

- il ruolo centrale dell'informazione e formazione;
- la responsabilità dei singoli e delle famiglie;

la coscienza del fatto che occorre agire sia sul piano della prevenzione: al fine di escludere un fatto; sia sul piano della protezione: al fine di contenerne le conseguenze; come avviene in tante casistiche della vita quotidiana: dall'indossare un casco quando si sale su un ciclomotore, all'indossare la cintura di sicurezza quando si sale in auto;





il ruolo degli studenti, dei loro rappresentanti, come risorsa fondamentale per rafforzare il messaggio educativo e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza; il 20 agosto 2019 è stata varata la legge 92 con la reintroduzione di Educazione civica, dopo l'esperienza di Cittadinanza e Costituzione sulla scia della Raccomandazione europea del 18 dicembre 2006, insegnamento introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado, la cui sperimentazione è stata prevista a partire dall'a.s. 2008-2009, a seguito della legge 169 del 30 ottobre 2008, di conversione del Decreto-Legge 137/2008. Senza mai dimenticare che Educazione Civica fu introdotta per la prima volta da Aldo Moro, in qualità di ministro della Pubblica Istruzione, tra il 19 maggio 1957 e il 15 febbraio 1959, con il DPR n. 585 del 13 giugno 1958. Parliamo, dunque, di valori da tempo sedimentati nel promuovere un'esperienza scolastica e attiva consapevole e partecipe.

a questo proposito, anche al fine di potenziare i presidi sociali a favore del connubio salute-sicurezza, sono da incoraggiare le esperienze cooperative connesse alla *peer education* e al rapporto *peer to peer*, fondate sul mutuo aiuto, per lo sviluppo di reti orizzontali tra studenti, classi e discipline, e per far crescere l'attitudine ad una partecipazione attiva e consapevole alla vita scolastica.

Tenendo conto

per il personale scolastico, del naturale scaglionamento negli accessi e nelle uscite, in considerazione della necessità di mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo l'operazione di timbratura (quando prevista) e l'eventuale utilizzo, per ogni sede dell'Istituto, di un punto d'accesso/uscita diverso da quello dell'utenza.

A proposito del distanziamento è opportuno richiamare l'attenzione sul parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto Covid-19 n. 4 - versione del 13 marzo 2021 - del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni, a p. 3: "Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)".

Per gli studenti

sono individuate le posizioni delle diverse aree d'attesa all'esterno dell'edificio (ma anche all'interno delle aree di pertinenza della sede scolastica), prima di accedervi, in relazione agli orari del servizio di trasporto scolastico (su questo si tenga conto, non solo, ma anche, della Comunicazione n. 421 del 31 luglio 2020 avente ad oggetto la regolamentazione degli ingressi con distinti percorsi colorati);

gli orari d'ingresso nell'edificio, eventualmente diversificati per gruppi di classi;

la distribuzione delle classi per ogni porta d'accesso utilizzata;

l'eventuale accompagnamento dello studente da parte di un solo genitore (o esercente la responsabilità



Triennio: Via Astorre Baglioni, 22

Biennio: Via Raffaele Cattaneo, 3

30173- Venezia-Mestre

Codice Min.: VETF04000T - C.F.82005200272

Codice Fatturazione Elet.: UEFT2WE



Triennio: tel. 041/5341046

fax 041/5341472

Biennio: tel.041/950960

fax 041/5058416



e-mail: vETF04000t@istruzione.it

PEC: vETF04000t@pec.istruzione.it

Sito web: www.itiszuccante.edu.it

genitoriale);

la distribuzione delle classi per ogni zona di sosta breve (se prevista) individuata all'interno dell'edificio;

la descrizione dei percorsi interni per raggiungere le aule;

la tempistica e le modalità di spostamento verso le aule;

analogamente per l'uscita, in relazione all'organizzazione della giornata scolastica e dell'orario settimanale, anche armonizzato con gli orari del servizio di trasporto scolastico (su questi aspetti cfr. il *Manuale operativo dell'USR Veneto*, aggiornamento del 28/8/2021) e le FAQ del 28/07/2020 progressivamente aggiornate nei mesi successivi).

Per tutti (personale scolastico e famiglie/studenti)

valgono le regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:

distanziamento interpersonale;

uso della mascherina;

disinfezione delle mani.

Regole da rispettare durante l'attività a scuola

a) Personale scolastico.

1) Elementi comuni a tutto il personale:

uso della mascherina, anche in posizione statica, salvo casi particolari, con distanziamento di almeno un metro; tra l'insegnante e lo studente più prossimo la distanza fisica deve essere di almeno 2 metri; possono essere utilizzate anche mascherine di comunità.

Anche qui si rinvia al parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto Covid-19 n. 4 - versione del 13 marzo 2021 - del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni, a p. 3: "Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)".

lavaggio e disinfezione frequente delle mani;

arieggiamento frequente dei locali, favorito dalla stagione primaverile;

evitare le aggregazioni;

evitare l'uso promiscuo di attrezzature.

Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente scolastico l'insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da Covid-19 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5° C) mentre sono a scuola; devono segnalare al Dirigente scolastico e al Referente scolastico per il Covid-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19.

2) Personale docente:

verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;

vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzato/a e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti e sull'uso delle mascherine da parte degli studenti stessi in ognisituazione, dinamica o statica;

vigilare sull'uso frequente da parte degli studenti delle soluzioni disinfettanti;

si raccomanda una raccolta delle mascherine usate negli appositi contenitori, uno per plesso scolastico: si tratta di un rifiuto speciale che comporta una specifica procedura di smaltimento.

3) Personale amministrativo:

evitare di spostarsi dal luogo in cui si opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni.

4) Personale tecnico:

vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni statiche e sull'uso delle mascherine da parte degli studenti stessi in ogni situazione dinamica;

effettuare la disinfezione periodica di:

tastiere di p.c., mouse, strumentazione ed attrezzature di laboratorio di uso promiscuo, componenti meccanici, elettrici ed elettronici, *breadboard*, e quant'altro usato per le esperienze degli studenti in laboratorio, prima di ogni nuovo accesso della classe o di parte di essa al laboratorio.

Personale ausiliario:

verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;

vigilare sull'uso delle mascherine da parte degli studenti. Come, da ultimo, ha ribadito il *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022)* sottoscritto, in data 14 agosto 2021, dal Ministero dell'Istruzione insieme ad alcune OO.SS., a pagina 13:

a prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che *“è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”*.

quindi è confermato l'obbligo di indossare la mascherina sempre, sia in situazioni dinamiche sia in situazioni statiche (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);

effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc.;

nelle aule è presente un p.c. per il Registro Elettronico, che viene utilizzato da più docenti e che deve essere igienizzato tutte le volte in cui viene utilizzato costituendo un'attrezzatura "promiscua";

è raccomandata la massima aerazione possibile delle aule e degli uffici propiziata dalla stagione primaverile.

b) Famiglie e studenti:

la famiglia deve comunicare al Dirigente scolastico e al Referente Covid quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19;

oltre alle indicazioni *standard*, che valgono per tutti gli studenti, salvo casi specifici (scuola dell'infanzia, studenti H/BES, ecc.), occorre:

indossare la mascherina sempre, sia in situazioni dinamiche, sia in situazioni statiche; la scuola distribuisce ogni mattina le mascherine chirurgiche;

non modificare la disposizione dei banchi all'interno delle aule didattiche;

il lavaggio e disinfezione frequente delle mani;

durante la ricreazione gli studenti sono sottoposti alla vigilanza dei loro docenti secondo il piano

orario;

non solo durante il periodo dell'intervallo, ma anche in questa specifica circostanza, si richiama l'attenzione su quanto espresso dall'Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto Covid-19 n. 4 - versione del 13 marzo 2021 - del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni, a p. 3: "Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)";

fatti salvi giustificati motivi, è consigliabile che, durante la ricreazione, gli studenti rimangano all'interno delle loro aule, distanziati, indossando le mascherine; laddove non fosse possibile e dovesse essere necessario lo spostamento di una parte della classe nel corridoio, occorre che sia assicurata la necessaria vigilanza;

le uscite dall'aula devono essere sempre chieste al docente e consentite dal docente; uno studente alla volta, evitando la prima e l'ultima ora, nelle altre ore per motivate ragioni.

Queste prescrizioni costituiscono una novità indotta dall'emergenza epidemiologica tuttora in atto e, nell'a.s. 2020/2021 l'ITIS "Carlo Zuccante", ha già proceduto a ad aggiornare, tenendone conto, il Regolamento d'Istituto con delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 21 aprile 2021 come aggiornamento della versione approvata dal Consiglio di Istituto in data 3 marzo 2017.

Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.), dopo l'uso tali indumenti devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e periodicamente lavati. Per contro, i capi d'abbigliamento (ad esempio, giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e altri oggetti personali (ad esempio, zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.), possono essere gestiti come di consueto.

Nel contempo, è inopportuno lo scambio a scuola di oggetti personali: dalla calcolatrice al materiale di cancelleria.

E' preferibile evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.

Al termine delle lezioni i sotto banchi dovrebbero rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne consenta la presenza. Le stesse regole è bene siano applicate anche nei laboratori/aule attrezzate.

Accesso ai locali dell'Istituto

Per l'accesso ai locali dell'Istituto gli studenti dovranno utilizzare esclusivamente i percorsi di



ingresso/uscita assegnati a ciascuna classe, rispettando quanto indicato nella *Regolamentazione Accessi*.

Tutti gli studenti in ritardo entreranno esclusivamente dall'ingresso principale. Si raccomanda a tutti - docenti, studenti, genitori e personale ATA - di prenderne nota.

Gestione delle attività laboratoriali

In data 18 dicembre 2020 il Consiglio di Istituto ha deliberato uno specifico Regolamento per il laboratori, *Norme per i laboratori nel contesto dell'emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19*.

Nel corso degli ultimi due anni, non c'è stata decretazione in proposito (Decreto-Legge 111/2021, da ultimo, compreso) senza questo passaggio: "Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali".

Nel caso dell'inclusione, al fine di evitare situazioni di isolamento o solitudine, si valuta l'opportunità di promuovere forme di partecipazione solidale.

Per ciò che concerne l'attività di laboratorio si raccomanda che gli studenti occupino esclusivamente la postazione indicata evitando spostamenti, in particolare durante il lavoro di gruppo. Si ribadisce che gli studenti non devono scambiarsi la componentistica, le attrezzature e la strumentazione di laboratorio. E' opportuno che, all'inizio e durante l'attività in laboratorio, gli studenti si igienizzino le mani con l'opportuno disinfettante disponibile all'esterno e/o all'interno del laboratorio. Confermato l'obbligo di indossare la mascherina.

LABORATORI BIENNIO

I Laboratori di Chimica e Fisica sono utilizzabile anche a seguito di un Regolamento *ad hoc* posto all'ingresso degli stessi, elaborato dagli Assistenti Tecnici del Biennio con la Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza.

LABORATORI TRIENNIO

Si raccomanda la prosecuzione della già sperimentata collaborazione tra il docente teorico e l'insegnante tecnico-pratico nel gestire la presenza degli studenti nel rispetto della capienza dei laboratori.

Gestione delle palestre

L'attività di Scienze Motorie è resa possibile dalla predisposizione di un appropriato Piano delle pulizie prima e dopo l'attività fisica in presenza.





In orari diversi rispetto a quello del calendario scolastico e/o quando l'Ente locale concede l'uso a società sportive o ad altri soggetti in orario extrascolastico (più frequentemente in orario tardo pomeridiano o serale), l'uso promiscuo degli impianti sportivi, in condizioni normali, ma ancor più durante l'attuale scenario pandemico, come già evidenziato, è regolamentato da un'apposita convenzione, tra tutte le parti interessate (scuole, Ente locale e società sportive o altri soggetti) ed avviene, nel caso di società sportive, nella completa ottemperanza delle misure previste dall'allegato 9 al DPCM 11.06.2020 *Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative* al quale si fa riferimento.

A pagina 16 del *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022)* sottoscritto tra Ministero dell'Istruzione e OO.SS., in data 2021, si spiega che:

“Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione)”.

La convenzione con l'Ente proprietario (ovvero Ente locale, nella circostanza la Città Metropolitana di Venezia) e le società sportive regola i seguenti aspetti:

- gli orari d'accesso all'impianto, che garantiscano di evitarne l'uso contemporaneo;
- l'utilizzo delle attrezzature fisse (canestri, reti da pallavolo, spalliere, quadri svedesi, ecc.);
- l'utilizzo dei materiali ginnici (palloni, palle mediche, manubri, materassini, ecc.);
- l'utilizzo di spogliatoi, servizi igienici e magazzini;
- i tempi, i modi e le competenze della pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti dell'impianto utilizzati;
- le modalità dell'eventuale stoccaggio di attrezzature e materiali in uso ad un unico soggetto proprietario;
- la gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse, finalizzati a riscontrare eventuali difetti o rotture che ne possono compromettere l'uso in sicurezza;
- la gestione dei presidi di primo soccorso e del defibrillatore.



È istituito un Registro volto a controllare l'uso dell'impianto sportivo in ogni sua parte, l'effettuazione delle operazioni di pulizia e disinfezione prima dell'utilizzo da parte di un altro soggetto e per eventuali segnalazioni (guasti, condizioni di pericolo, ecc.).

Il Registro deve essere compilato giornalmente sia dai docenti dell'Istituto sia dagli istruttori o dai responsabili delle società sportive.

Lavaggio e disinfezione delle mani

Lavaggio e disinfezione delle mani devono avvenire più volte al giorno, con acqua e sapone o con impiego delle soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di almeno il 60% di alcol).

E' opportuno inoltre lavarsi e disinfettarsi le mani:

prima di consumare pasti o spuntini;
prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;
prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno;
indossando i guanti monouso, nei casi in cui un'attività o una situazione specifica (anche personale, ad esempio, allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l'uso.

Nei plessi scolastici del Biennio e del Triennio, in prossimità delle aule, sono collocati *dispenser*, all'interno contenitori con gel igienizzante. Così sulla cattedra di ogni classe.

La prima Circolare dell'ITIS "Carlo Zuccante" sul tema relativo alle norme igieniche e, in particolare, all'importanza del periodico lavaggio delle mani, è la n. 256 del 3 febbraio 2020, indirizzata a studenti, docenti, personale ATA e, p.c., alle famiglie, con rinvio al prot. 1071 dello stesso 3 febbraio 2020, col quale si rendeva nota la Circolare n. 3187 del Ministero della Salute trasmessa con Circolare n. 3331 del Ministero dell'Istruzione domenica 1° febbraio 2020.

Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti

La pulizia, effettuata con i normali prodotti e mezzi in uso, deve riguardare:

i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);

i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.

Si veda sul punto il documento *Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche*, INAIL Regione Sicilia, luglio 2020, pag. 8, allegato alla convocazione del



Consiglio di Istituto del 28 agosto 2020, del Collegio dei docenti del 1° settembre, trasmesso al personale ATA con Comunicazione n. 429 del 24 agosto 2020, quindi di nuovo in data 3 settembre, nonché illustrato ai Collaboratori scolastici in diverse occasioni successive.

La disinfezione deve riguardare:

i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad esempio ipoclorito di sodio allo 0,1%);

i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%);

tastiere di p.c., mouse, strumentazione ed attrezzature di laboratorio di uso promiscuo, componenti meccanici, elettrici ed elettronici, *breadboard*, e quant'altro usato per le esperienze degli studenti in laboratorio, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, giochi e materiali didattici di uso promiscuo per l'infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%).

Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare gli ambienti.

Tale disinfezione deve essere periodica, effettuata più volte al giorno, ad ogni turnazione delle classi, nelle aule, nei laboratori/aule attrezzate e nelle palestre e relativi spogliatoi, nonché nei servizi igienici e nei luoghi che vedono un elevato passaggio di persone.

Si precisa che è attivo un *Protocollo delle pulizie di Istituto* e che tale Protocollo prevede per ciascun plesso o uno specifico cronoprogramma delle pulizie e delle disinfezioni con riferimento agli specifici locali del plesso.

Il cronoprogramma comporta la disinfezione periodica come di seguito specificato:

bagni studenti utilizzati anche dalla sezione serale e bagni docenti: due volte nel periodo diurno e una volta nel periodo serale;

bagni studenti interdetti alla sezione serale: due volte al giorno;

ingressi, atrii e corridoi principali: due volte al giorno;

laboratori, locali e aule ad uso promiscuo con turnazione, palestre, spogliatoi palestra: ad ogni cambio di gruppo classe;





aule ad uso di classi singole, pavimento palestre, corridoi secondari, uffici: una volta al giorno;
archivi e magazzini poco frequentati: settimanalmente.

Ciascuna disinfezione è preceduta dalla pulizia.

È istituito un Registro delle operazioni di pulizia e disinfezione da compilarsi a cura dei Collaboratori scolastici addetti alle pulizie e da controllarsi da parte del DSGA. Il Registro è atto a fornire la tracciabilità delle operazioni.

Mascherine, guanti e altri DPI

a) Personale scolastico

Per il personale scolastico si considereranno i seguenti elementi:

la mascherina è sempre obbligatoria, sia in posizione dinamica, sia in posizione statica.

Casi in cui la mascherina chirurgica non è obbligatoria: ad esempio docenti di sostegno e OSS che interagiscono con studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

casi in cui la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola: ad esempio durante attività lavorative per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI;

casi in cui è obbligatorio indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola: ad esempio, durante gli interventi di primo soccorso;

casi in cui è facoltà indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa autorizzazione, di propria dotazione: ad esempio insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, insegnanti dell'infanzia;

b) Famiglie e studenti

Per gli studenti si considereranno i seguenti elementi:

la mascherina è sempre obbligatoria, sia in posizione dinamica, sia in posizione statica;

tranne nei casi di studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

casi in cui a mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia (ad esempio, durante attività



laboratoriali per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI).

Opportuno ribadire, anche a questo proposito, il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto Covid-19 n. 4 - versione del 13 marzo 2021 - del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni, a p. 3: "Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)".

Inoltre è importante ricordare che:

è vietato l'uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno precedente;

le visiere vanno periodicamente disinfettate;

mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall'Istituto Superiore di Sanità. Si ribadisce l'importanza di una raccolta delle mascherine usate negli appositi contenitori, uno per plesso scolastico: si tratta di un rifiuto speciale che comporta una specifica procedura di smaltimento.

Gestione degli spazi comuni, "bar Cinzia", distributori automatici e servizi igienici.

Rispettare i segnapassi.

a) L'utilizzo di spazi comuni (ad esempio, l'Aula Magna, la sala insegnanti, la biblioteca, ecc.), per il quale le principali regole sono le seguenti:

non è vietato, ma va contingentato, anche in relazione al numero di posti a sedere: per esempio in aula docenti;

occorre indossare la mascherina sia in posizione dinamica sia in posizione statica.

b) A seguito della normativa indotta dall'emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, in relazione a motivate ragioni, le riunioni possono svolgersi in modalità a distanza.

Le assemblee di istituto richieste e promosse dagli studenti possono essere promosse da remoto; fondamentale per la loro organizzazione e per il loro ordinato svolgimento il ruolo degli studenti, dei rappresentanti d'Istituto in rete con i rappresentanti di classe.

Il ricevimento dei genitori, per motivate ragioni, può aver luogo in modalità da remoto. Si prevedono

momenti plenari con prenotazione, ovvero disponibilità all'incontro su Meet a richiesta.

c) Il "bar da Cinzia" può essere utilizzato rispettando, per l'accesso, l'apposito percorso segnalato a terra e per le eventuali attese, il distanziamento, stando sugli appositi segna-passi.

L'accesso al bar avviene previa prenotazione della consumazione. In particolare, in ogni classe gli studenti si organizzano (preferibilmente tramite il rappresentante di classe) per predisporre la lista scritta delle ordinazioni da far pervenire con congruo anticipo al bar della scuola e per il ritiro delle stesse.

d) Per l'utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack è necessario:

garantire la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate in modo promiscuo.

L'uso dei distributori automatici deve avvenire senza creare alcun assembramento, rispettando le distanze stando sugli appositi segna-passi.

L'accesso contemporaneo ai distributori automatici è limitato e consentito solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

e) L'eventuale distribuzione di vivande fresche scuola deve essere subordinata ad un'attenta valutazione organizzativa che faccia salve le regole generali di distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, pulizia e disinfezione delle mani, ecc.

f) La gestione dei servizi igienici richiede:

un'adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre;

una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e un numero maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo;

l'interdizione dell'uso degli asciugamani ad aria e l'impiego, in sostituzione, di salviette monouso.

Gli studenti dovranno avere cura di accedere ai bagni uno alla volta, evitando di sostare all'interno dell'antibagno.

In caso di attesa, sostare in modo distanziato, posizionandosi sugli appositi segna-passi esterni all'area bagni.

Modalità di accesso di persone esterne alla scuola

quali fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici e di bar interni, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, personale di associazioni o cooperative, OSS, formatori, corsisti, stagisti,



Triennio: Via Astorre Baglioni, 22

Biennio: Via Raffaele Cattaneo, 3

30173- Venezia-Mestre

Codice Min.: VETF04000T - C.F.82005200272

Codice Fatturazione Elet.: UEFT2WE



Triennio: tel. 041/5341046

fax 041/5341472

Biennio: tel.041/950960

fax 041/5058416



e-mail: vetf04000t@istruzione.it

PEC: vetf04000t@pec.istruzione.it

Sito web: www.itiszuccante.edu.it



tirocinanti o semplici ospiti.

Genitori e gli altri familiari degli studenti sono considerati “utenza”.

Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono:

privilegiare di norma, ancora in questa fase, il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica;

limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica).

Regole da rispettare nel recarsi a scuola:

utilizzare la mascherina consegnata dalla scuola;

lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (specie le persone che hanno una presenza continuativa o frequente all’interno della sede scolastica);

mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tenendo conto di questa pronuncia dell’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto Covid-19 n. 4 - versione del 13 marzo 2021 - del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni, precisamente a p. 3: ”Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)”;

rimanere all’interno della sede scolastica lo stretto necessario;

l’Istituto ha già provveduto sin dalla circolare n. 371 prot. 4221/2020 del 19 maggio 2020 all’informativa a tutti i lavoratori in materia di lavoratori fragili e sulle modalità di contatto con il Medico Competente.

sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (anche eventualmente operanti in modalità “lavoro agile”);

per il ritorno al lavoro per quanti lavorano nella scuola, in presenza di un tampone positivo, occorre la comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta





negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente;

sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di “fragilità” (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria). Nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza del Medico Competente, viene privilegiata la modalità di collegamento da remoto, ritenuta valida anche per la partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

L’Istituto ha provveduto già con Comunicazione n. 434 prot. 7153 del 27 agosto 2020 all’informativa a tutte le famiglie e agli alunni maggiorenni in materia di studenti con “fragilità”.

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di “fragilità” perché esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid-19, a seguito di richiesta della famiglia in forma scritta e debitamente documentata, sono valutate dall’Istituto in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente ed il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale.

A seguito di specifico Avviso pubblico, normato dal D.Lgs. 165/2001, art. 7, comma 6, si è conclusa l’istruttoria per l’individuazione dello Psicologo, al quale è affidato il lo *Sportello all’ascolto*, presso la Biblioteca, all’occorrenza anche in modalità da remoto.

Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi Covid-19)

Si considera, per semplicità, i tre ambiti tipici dell’emergenza: il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione; per tutti e tre gli ambiti sono in via di realizzazione corsi di formazione del personale docente e non docente.

Si ricorda che, in data 30 marzo 2021, l’RSPP Professor Luciano Volpato ha tenuto su questi temi due Corsi sulla sicurezza, tra le ore 15-17 e le ore 17-19, con il personale docente e non docente.

Primo soccorso:

l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS);

nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non la ventilazione;

prima di qualsiasi intervento, anche apparentemente banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina); è opportuno che all’infortunato



venga fatta indossare una mascherina per limitare la diffusione di aerosol;

per l'eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l'uso promiscuo di dispositivi (come, ad esempio, i *termoscanner* già in dotazione da aprile all'ITIS "Carlo Zuccante");

non utilizzare l'eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente una persona che accusa sintomi compatibili con il Covid-19;

caso dello studente che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19 in ambito scolastico;

operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19.

Collocazione dell'ambiente individuato per l'accoglienza e l'isolamento

di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con il Covid-19 (sufficientemente ampio, per contenere anche più persone contemporaneamente, opportunamente distanziate ancorché munite di mascherina chirurgica, arredato al minimo possibile, per velocizzare le operazioni di disinfezione una volta svuotato, e ben arieggiato);

Al Biennio l'Aula Covid è la 21.

Al Triennio l'Aula Covid è la 42.

In tale aule Covid deve esservi una provvista di mascherine distribuite dalla scuola.

I Referenti Covid anche per l'a.s. 2021/2022 sono:

Referenti Covid Biennio: Assistente tecnico Silvia Zammattio (Assistente tecnico Luigi Di Caro).

Referenti Covid Triennio: Assistente tecnico Giancarlo Imbesi.

Referente Covid Corso Serale: Collaboratore scolastico Stefano Zanvettori.

Sulla base dell'esperienza fatta, dopo aver condiviso l'esigenza con l'RSPP e l'RLS, aver acquisito la disponibilità dei diretti interessati, informata la RSU nell'incontro del 4 dicembre u.s., al fine di completare il gruppo dei Referenti Covid con figure di docenti, con l'integrazione al presente *Protocollo generale di sicurezza Covid-19* effettuata in data 9 dicembre 2020, sono formalmente coinvolti nel Team dei Referenti Covid la Professoressa Tiziana Carotenuto, 1° Collaboratore, per il Triennio; la Professoressa Elga De Rossi, Referente del Biennio, per il Biennio; il Professor Massimo Sammartino, per il Percorso di Secondo Livello (o Corso Serale).

Con nota n. 10233 del 9 settembre 2020, l'Ufficio Scolastico Territoriale dell'Ambito di Venezia ha chiesto ai Dirigenti scolastici, in relazione a quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute prot. n. 0012094-21/08/2020-GAB-MDS-A del 21 agosto 2020 con allegate le *Linee di indirizzo* e dalla nota prot. n. 345038 del 2 settembre u.s. della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto, di comunicare i nominativi dei referenti Covid, al fine di costituire la rete territoriale di contatti che possa mettere in comunicazione i referenti Covid della scuola con i referenti Covid dei servizi di prevenzione presso le ULSS competenti. In riferimento ad una scadenza fissata entro e non oltre il 14 settembre 2020, si è provveduto in data 10 settembre 2020 attraverso la piattaforma SharePoint dell'USR per il Veneto, dopo aver acquisito il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, con esplicito consenso che è stato inviato per iscritto da parte degli interessati al Protocollo dell'ITIS "Carlo Zuccante".

Durante gli incontri promossi dal Dipartimento di Prevenzione ULSS3 Serenissima, sono stati diffusi i seguenti recapiti e canali di comunicazione. Numero verde 800938811. Posta elettronica: covid_scuola@aulss3.veneto.it. Facebook: ULSS 3 Team Scuole Covid-19. Whatsapp 334/1043770.

Si sottolinea, infine, che, nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di contagio da Covid-19, la pulizia e la disinfezione devono essere effettuate secondo quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291).

Antincendio

Nell'ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell'emergenza (per ora fino al 15 ottobre 2020), possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal Piano antincendio della scuola.

Evacuazione

Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano d'evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall'edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 2 metri da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d'esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo.

Si ricorda inoltre che il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio ruolo, anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla normativa vigente (ad esempio, incaricati di Pronto Soccorso e addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 43 - 46).

Informazione e formazione

Informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36).

Comunicazione.

Formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37).

Cartellonistica e segnaletica.

Destinatari:

personale docente e ATA;

studenti (limitatamente alle attività per le quali sono equiparati a lavoratori);

gestori di bar interni, personale di associazioni o cooperative, OSS, corsisti, stagisti e tirocinanti.

Modalità: trasmissione orale (ad esempio, il docente di laboratorio nei confronti dei propri studenti con un colloquio di almeno 30 minuti):

documenti scritti (brochure, pieghevoli, ecc.).

Comunicazione.

Modalità:

Documenti scritti (brochure, pieghevoli, pubblicazione sul sito della scuola).

Formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37).

Contenuti per gli studenti:

nozioni base sul virus Covid-19, sulla malattia Covid-19 e sul concetto di “contatto stretto”;

obiettivi generali del presente *Protocollo generale di sicurezza Covid-19* (perché un Protocollo, chi contribuisce alla sua definizione, ecc.);

regole, indicazioni e modalità operative tratte dal *Protocollo generale di sicurezza Covid-19* (per il personale scolastico, per le famiglie e gli studenti);

spiegazioni in ordine ai principali concetti cardine contenuti nel *Protocollo generale di sicurezza Covid-19* (ad esempio perché il distanziamento fisico, l'uso della mascherina, la disinfezione, l'aerazione, ecc.);

caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo;

focus sulla sorveglianza sanitaria e i lavoratori/studenti fragili;

focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola.

Cosa è un “contatto stretto”

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie stabilisce che esiste un “contatto stretto” quando:

una persona vive nella stessa casa di un caso di Covid-19;

una persona ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid-19 (per esempio, la stretta di mano);

una persona ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di Covid-19 (per esempio, toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

una persona ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

una persona si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio, aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di Covid-19 in assenza di idonei DPI);

una persona ha viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di Covid-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso.

Si ricorda che

in data 26 maggio 2020 si è formalmente insediato il Comitato per la sicurezza (o “Comitato Covid”) dell’ITIS “Carlo Zuccante” alla presenza delle seguenti figure: DS, DSGA, RSPP, RLS, MC, Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Referenti di plesso del Biennio e del Triennio;

in data 27 maggio è stato recepito il materiale elaborato dall’USR per il Veneto a tutela della salute a scuola e della gestione del rischio Covid-19 con le *Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da Covid-19* e i relativi allegati; quindi assunto, nell’approccio e nei contenuti, tra gli indirizzi dell’agire dell’ITIS “Carlo Zuccante”, verso la

predisposizione delle condizioni organizzative per lo svolgimento l'Esame di Stato e per l'avvio del nuovo a.s. 2020/2021;

già dalla fine del mese di maggio, è stata avviata all'interno dell'ITIS "Carlo Zuccante" una ricognizione sugli spazi a disposizione;

nel segno della più ampia informazione e condivisione con tutte le componenti della scuola - docenti, personale ATA, studenti e genitori - è stato promosso un Protocollo d'intesa tra Consiglio di Istituto dell'ITIS "Carlo Zuccante" e Città Metropolitana di Venezia dal titolo *A scuola, per ricominciare, insieme, in sicurezza*;

in data 19 luglio 2020 si è concluso il lavoro di messa a punto dell'Abaco delle aule del Biennio e del Triennio con i percorsi e la regolamentazione degli ingressi e delle uscite;

in data 20 luglio 2020 si è svolto un incontro sulla sicurezza alla presenza dell'RSPP e del 1° Collaboratore, per la definizione delle esigenze dell'ITIS "Carlo Zuccante" in vista un avvio in presenza e in sicurezza del nuovo a.s. 2020/2021;

in data 31 luglio 2020 luglio è uscita la Comunicazione n. 421 sulla Regolamentazione degli ingressi e delle uscite;

in data 28 agosto 2020, il Comitato per la sicurezza (o "Comitato Covid") dell'ITIS "Carlo Zuccante", con DS, RSPP, Referenti di plesso del Biennio e del Triennio, DSGA, si è ulteriormente riunito, anche alla presenza di alcuni Assistenti tecnici preposti alla sicurezza, definendo un'integrazione al Documento di valutazione dei rischi (DVR), considerando una prima proposta per i Referenti Covid (poi integrata con figure di docenti a far data dal 9 dicembre 2020), prendendo al contempo atto dell'individuazione al Triennio dell'Aula 42 come Aula Covid, al Biennio dell'Aula 21 come Aula Covid; il Comitato per la sicurezza dell'ITIS "Carlo Zuccante", seguendo le indicazioni dell'USR per il Veneto, ha inoltre avviato l'approfondimento che ha portato alla redazione di questo *Protocollo generale di sicurezza Covid-19 dell'ITIS "Carlo Zuccante", Misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia di Covid-19*;

in data 24 agosto 2020 è stato diffuso un modulo Google pubblicato anche sul sito - <https://www.itiszuccante.edu.it/articolo/protocollo-d-intesa-tra-scuola-e-famiglie-degli-studenti-iscritti-all-itis-carlo-zuccante> - con il testo di un Protocollo scuola-famiglia e un Allegato con suggerimenti sulle precauzioni da osservare in riferimento all'emergenza epidemiologica indotta dal Covid-19 e contestuale preghiera di sottoscrizione da parte dei genitori e di quanti esercitano la responsabilità genitoriale;

il presente *Protocollo generale di sicurezza Covid-19. Misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia di Covid-19* nella sua prima formulazione è stato trasmesso con la

convocazione del Collegio dei docenti svoltosi venerdì 11 settembre (Comunicazione n. 7 del 5 settembre) e all'attenzione del Consiglio di Istituto con mail di lunedì 7 settembre;

aggiornato, è inserito nell'odg del Consiglio di Istituto del 30 agosto 2021; del Collegio dei docenti convocato in data 1° settembre 2021; dell'invito all'incontro formulato per la RSU e le OO.SS.;

con Comunicazione n. 16 del 9 settembre 2020 si è fornito alle famiglie e agli studenti un corretto preavviso in vista della pubblicazione nel sito di questo *Protocollo generale di sicurezza Covid-19* con la contestuale richiesta di sottoscrivere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, l'Allegato 2 previsto dall'USR per il Veneto entro le ore 8 di lunedì 14 settembre;

in data 21 settembre, Protocollo d'intesa tra ITIS "Carlo Zuccante" - RSU e OO.SS. dell'area metropolitana di Venezia;

il presente Protocollo aggiornato verrà trasmesso a tutte le componenti della comunità scolastica: docenti, studenti, famiglie, personale ATA.

Con frequente periodicità, sono state fornite, attraverso Circolari e Comunicazioni, puntuali informazioni in ordine alle conseguenze della pandemia sull'organizzazione scolastica.

Si rinvia alle FAQ promosse e periodicamente aggiornate sul sito dell'USR per il Veneto nonché a quelle pubblicate sul sito del Ministero dell'Istruzione.

In vista dell'avvio del nuovo a.s. 2021/2022

Si evidenzia il rilievo, nell'ordine, di quanto segue:

Il 22 luglio il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale:

<https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/17514>.

Sempre in data 22 luglio il Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la nota 1107 avente ad oggetto: *Avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)*.

Quindi il documento *Piano scuola 2021/2022*, prot. 32144 del 27 luglio 2021, sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

Si raccomanda inoltre l'osservanza delle nuove misure adottate dal Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 2021:

<https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-32/17592>.



In particolare, in relazione al contestuale Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, *Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*, si evidenzia il rilievo dell'Art. 1 (*Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università*):

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti **in presenza**. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale e abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.



4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti in deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 bis è inserito il seguente:

“ART. 9-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario).

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle

prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

5. *La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74".*

7. Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui ai commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione studentesca. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

11. Il Ministero dell'Istruzione provvede a monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Inoltre si rinvia al *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022)* sottoscritto, in data 14 agosto 2021, dal Ministero dell'Istruzione insieme alle OO.SS.: FLC CGIL,

FSUR CISL, FED UIL SCUOLA RUA, CONFISAL SNALS, ANIEF, DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.

Quindi, come spiega il menzionato Protocollo a pagina 13:

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la **mascherina di tipo chirurgico**. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive".

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento.

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

Quindi, riassumendo: **mascherina e un metro di distanziamento tra gli studenti, due tra insegnante e studenti.**

Per ciò che concerne i tamponi si richiama l'attenzione alle pagine 5-6.

Merita una menzione anche la Nota 1260 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto: *Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti*, a firma del Capo Dipartimento Dr. Stefano Versari.

Si ricorda che in data 30 agosto 2021 è stata inviata ai docenti, al personale Ata, all'Albo e al sito web, un'informazione sulle misure per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche nell'a.s. 2021/2022. Nella stessa data la comunicazione che per accedere all'edificio scolastico occorre mostrare il QR Code del green pass, in formato digitale, oppure cartaceo, esibendo il documento di riconoscimento. Tra il 30 agosto e il 1° settembre sono anche stati attribuiti gli incarichi al personale preposto per il controllo del green pass:

Protocollo dell'ITIS "Carlo Zuccante" n. 9317 Circolare 418 *Informazione sulle misure per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche* del 30/08/2021;

Protocollo dell'ITIS "Carlo Zuccante" n. 9174 Circolare 416 *Inizio nuovo anno scolastico e green pass* del 26/08/2021;

Protocollo dell'ITIS "Carlo Zuccante" n. 9320 *Incarico per il controllo del green pass* del 30/08/2021;

Protocollo dell'ITIS "Carlo Zuccante" n. 9321 *Incarico per il controllo del green pass* del 30/08/2021;

Protocollo dell'ITIS "Carlo Zuccante" n. 9322 *Incarico per il controllo del green pass* del 30/08/2021;

Protocollo dell'ITIS "Carlo Zuccante" n. 9333 *Incarico per il controllo del green pass* del 30/08/2021;
Protocollo dell'ITIS "Carlo Zuccante" n. 9334 *Incarico per il controllo del green pass* del 30/08/2021;
Protocollo dell'ITIS "Carlo Zuccante" n. 9516 *Incarico per il controllo del green pass* del 01/09/2021;
Protocollo dell'ITIS "Carlo Zuccante" n. 9517 *Incarico per il controllo del green pass* del 01/09/2021;
Protocollo dell'ITIS "Carlo Zuccante" n. 9514 *Circolare 1, Test Covid e Green pass Informativa sul trattamento dei dati personali* ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del 01/09/2021.

Tra gli interventi del Garante per la protezione dei dati personali, si raccomanda una particolare attenzione alla pronuncia del 31 agosto (cfr. <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9693841>).

In essa il Garante esprime parere favorevole sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l'uso dell'App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile.

Si ricorda anche la sentenza con la quale il TAR del Lazio ha ritenuto legittimo l'obbligo di esibizione del green pass da parte del personale scolastico, affermando che "Si tratta di una decisione esemplare in quanto riafferma alcuni basilari principi della convivenza democratica".

Infine, si rammenta che, di norma, periodicamente, almeno una volta all'anno, si svolge la riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione, convocata dal Dirigente scolastico. Vi partecipano il "datore di lavoro", l'RSPP, l'RLS, gli ASPP di ciascun plesso, oltre al Medico Competente.

In data 26 maggio 2020 si è formalmente insediato il Comitato per la sicurezza (o "Comitato Covid") dell'ITIS "Carlo Zuccante" alla presenza delle seguenti figure: DS, DSGA, RSPP, RLS, MC, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Referenti di plesso del Biennio e del Triennio.

In data 20 luglio 2020 si è svolto un incontro sulla sicurezza alla presenza dell'RSPP e del 1° Collaboratore, per la definizione delle esigenze dell'ITIS "Carlo Zuccante" in vista un avvio in presenza e in sicurezza del nuovo a.s. 2020/2021.

In data 28 agosto 2020, il Comitato per la sicurezza (o "Comitato Covid") dell'ITIS "Carlo Zuccante", con DS, RSPP, Referenti di plesso del Biennio e del Triennio, DSGA, si è ulteriormente riunito, anche alla presenza di alcuni Assistenti tecnici preposti alla sicurezza, definendo un'integrazione al Documento di valutazione dei rischi (DVR), considerando una prima proposta per i Referenti Covid (poi integrata con figure di docenti a far data dal 9 dicembre 2020), prendendo al contempo atto dell'individuazione al Triennio dell'Aula 42 come Aula Covid, al Biennio dell'Aula 21 come Aula Covid; il Comitato per la sicurezza dell'ITIS "Carlo Zuccante", seguendo le indicazioni dell'USR per il Veneto, ha inoltre avviato l'approfondimento che ha portato alla redazione di questo *Protocollo generale di sicurezza Covid-19* dell'ITIS "Carlo Zuccante", *Misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia di Covid-19*.



In data 3 settembre 2021 si è svolto un incontro, in aula insegnanti, nel pieno rispetto delle precauzioni - distanziamento, mascherina e areazione -, con questo odg:

- 1) emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19 prorogata dal Governo sino al 31 dicembre: adempimenti per l'ITIS "Carlo Zuccante";
- 2) aggiornamento Protocollo per la sicurezza anti-Covid;
- 3) assetto Referenti Covid;
- 4) situazione Documento di valutazione dei rischi;
- 5) particolari precauzioni nell'utilizzo dei laboratori;
- 6) inclusione relativamente ai casi di certificazione di disabilità, DSA, BES;
- 7) varie ed eventuali.

Presenti: il Dirigente scolastico, l'RSPP, il Medico Competente, l'RLS, i Responsabili del Biennio e del Triennio, il Coordinatore del Percorso di secondo livello, il Responsabile dell'Ufficio tecnico, l'Assistente Tecnico Luigi Di Caro, l'Assistente Tecnico Giancarlo Imbesi.

Si è convenuto di condividere un'integrazione a questo Protocollo, confermando i Referenti Covid, prendendo atto degli incaricati al controllo dei green pass (Professori Tiziana Carotenuto, Elga De Rossi, Federica Paiaro, Massimo Sammartino, Antonio Andrea Trevisano, Assistente Tecnico Luigi Di Caro, Collaboratrice Scolastica Elisa Scaramuzza), procedendo al periodico aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR), predisponendo particolari attenzioni alla frequenza dei laboratori da parte degli studenti con certificazione di disabilità, fornendo, nei casi necessari, ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI). Si conferma quanto già disposto sulla gestione della ricreazione: due metri di distanza laddove venga abbassata la mascherina per bere o mangiare. Si conferma l'importanza dell'utilizzo di adeguati DPI per coloro che sono incaricati delle pulizie. Si conferma, per alcuni casi verificati dal Medico Competente, che sono opportuni DPI quali visiere trasparenti.

In particolare, il Medico Competente sottolinea il rilievo della Nota del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. 36254 dell'11 agosto 2021, a firma del Direttore Generale Dr. Giovanni Rezza, avente ad oggetto: *Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).*

Marco Macciantelli

Dirigente scolastico ITIS "Carlo Zuccante"



Triennio: Via Astorre Baglioni, 22

Biennio: Via Raffaele Cattaneo, 3

30173- Venezia-Mestre

Codice Min.: VETF04000T - C.F.82005200272

Codice Fatturazione Elet.: UEFT2WE



Triennio: tel. 041/5341046

fax 041/5341472

Biennio: tel.041/950960

fax 041/5058416



e-mail: vetf04000t@istruzione.it

PEC: vetf04000t@pec.istruzione.it

Sito web: www.itiszuccante.edu.it

We prepare for

Cambridge

English Qualifications



Mestre, 7 settembre 2021



Triennio: Via Astorre Baglioni, 22
Biennio: Via Raffaele Cattaneo, 3
30173- Venezia-Mestre
Codice Min.: VETF04000T - C.F.82005200272
Codice Fatturazione Elet.: UEFT2WE



Triennio: tel. 041/5341046
fax 041/5341472
Biennio: tel.041/950960
fax 041/5058416



e-mail: vetf04000t@istruzione.it
PEC : vetf04000t@pec.istruzione.it
Sito web: www.itiszuccante.edu.it